

Repubblica Italiana  
REGIONE SICILIANA



Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 11080 /29.2015.11. del 07 MAR. 2015 / Pos. Coll. e Coord. n.2.

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E  
DELL'AMBIENTE  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'URBANISTICA  
VIA UGO LA MALFA, 169  
90146 PALERMO  
(Rif. nota 3/3/2015, N. 4708)

**Oggetto:** *Comune di Gela – Piano regolatore generale. Procedure di pubblicazione ex art. 3 della l.r. n. 71/78.*

1 - Con la nota in riferimento, pervenuta il 7 marzo u.s., codesto Dipartimento riferisce che, relativamente al procedimento di approvazione del P.R.G., è stata effettuata l'istruttoria finalizzata al rilascio del "parere motivato" previsto dalla disciplina in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e di valutazione di impatto ambientale (VIA), e, in specie, dall'art. 15 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152<sup>1</sup>.

Nel corso della suddetta attività istruttoria è emerso che non sarebbe avvenuta la pubblicazione degli atti dello stesso P.R.G. su un quotidiano a diffusione regionale, *sebbene, come comunicato dal Comune di Gela, fossero stati posti in essere tutti gli atti propedeutici alla pubblicazione del relativo avviso*" (cfr. foglio Comune di Gela 27/5/2014, n. 71440).

Con successivo D.D.G. 10 settembre 2014 è stato reso dal servizio 1 VIA VAS/DRA di codesto Assessorato il parere motivato sulla proposta di piano regolatore (parere favorevole con il rispetto di prescrizioni).

Con nota del 2 febbraio 2015, n. 2256 è stata rappresentata al Comune di Gela l'esigenza di dover procedere senza ulteriore indugio " ... *all'esame di merito del P.R.G., e ciò anche per l'approssimarsi della scadenza (giugno 2015) delle misure di salvaguardia*", e si è invitato

<sup>1</sup>D.Lgs. 03/04/2006, n. 152

Norme in materia ambientale.

Publicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96.

**ART. 15 (Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti dei risultati della consultazione)**

1. L'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, svolge le attività tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi dell'articolo 14 e dell'articolo 32, nonché i risultati delle consultazioni transfrontaliere di cui al medesimo articolo 32 ed esprime il proprio parere motivato entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla scadenza di tutti i termini di cui all'articolo 14. La tutela avverso il silenzio dell'Amministrazione è disciplinata dalle disposizioni generali del processo amministrativo.

2. L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, prima della presentazione del piano o programma per l'approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato di cui al comma 1 e dei risultati delle consultazioni transfrontaliere, alle opportune revisioni del piano o programma.

il suddetto Comune a regolarizzare le procedure di pubblicazione mediante avviso sul quotidiano a diffusione regionale nei modi e termini previsti dall'art. 3 della L.r. n. 71/1978. Viene evidenziato che è seguita una ulteriore corrispondenza tra il Dipartimento in indirizzo e il Comune predetto, nonché una riunione congiunta per verificare lo stato del procedimento, nel corso della quale è stato ribadito dalla delegazione comunale che sono "*... stati effettuati, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della L.R. 71/78, tutti gli avvisi di avvenuto deposito del PRG presso la segreteria comunale ad eccezione del quotidiano a diffusione regionale; tuttavia, la notizia dell'avvenuto deposito di detto strumento urbanistico è stata data autonomamente da quotidiani a diffusione regionale*".

A conclusione della stessa riunione sarebbe stata ipotizzata la "*sostanziale equivalenza*" tra l'autonoma divulgazione giornalistica della notizia giornalistica dell'avvenuto deposito con quanto previsto formalmente dall'art. 3 della L.R. n. 71/78 (al riguardo vengono allegati alla richiesta di parere alcuni stralci di quotidiani regionali che riportano articoli inerenti il PRG del Comune suddetto, acquisiti agli atti del medesimo Dipartimento).

In seguito il Comune di Gela con foglio 12 febbraio 2015, n. 0016919, relativamente alla mancata pubblicazione sul quotidiano, ha richiamato la già sopra citata nota n. 71440/2014 (nella quale evidenza che è stata riportata giurisprudenza sull'argomento), e ha ribadito che "*anche in presenza di carenza nel procedimento di pubblicazione (mancata pubblicazione su quotidiano regionale...) la procedura possa considerarsi sostanzialmente utile nell'economia dell'intero procedimento*", rilevando, peraltro, che a seguito della pubblicazione, ancorché incompleta, sono pervenute 581 osservazioni sugli atti del P.R.G..

Codesto Dipartimento, chiede, pertanto allo Scrivente Ufficio, di esprimersi in ordine:

1. alla possibilità di considerare nella fattispecie sostanzialmente equivalente a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, della L.R. n. 71/78 "*ai fini della notizia tramite pubblicazione dell'avvenuto deposito su quotidiani a diffusione regionale, l'autonoma divulgazione di articoli informativi*";
2. in caso affermativo sul quesito sopra esposto "*sulla data di decorrenza dei termini assegnati per l'emissione del provvedimento finale ... e previsti dall'art. 4 della medesima L.R. 71/78...*", che ad avviso dello stesso Dipartimento "*... non possono che decorrere dall'acquisizione del parere sulla legittimità delle procedure di pubblicazione*".

2 - L'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 testualmente dispone, ai commi 1 e 2:

" *Il progetto di piano regolatore generale e quello di piano particolareggiato devono essere depositati, non oltre il decimo giorno dalla data della deliberazione di adozione, presso la segreteria comunale, a libera visione del pubblico, per venti giorni consecutivi.*

*L'effettuato deposito è reso noto al pubblico, oltre che a mezzo di manifesti murali, mediante pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione e su almeno un quotidiano a diffusione regionale*".

Il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, all'art. 39, 1° comma, prevede che "*Le pubbliche amministrazioni pubblicano:*

- a) *gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti;*
- b) *per ciascuno degli atti di cui alla lettera a) sono pubblicati, tempestivamente, gli schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione; le delibere di adozione o approvazione; i relativi allegati tecnici.*



Al secondo comma dispone che *“la documentazione relativa ciascun procedimento ... è pubblicata in una sezione apposita nel sito del comune interessato, continuamente aggiornata”*.

Ai successivi terzo e quarto comma stabilisce che:

*“ 3. La pubblicità degli atti di cui al comma 1, lettera a), è condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi.*

*4. Restano ferme le discipline di dettaglio previste dalla vigente legislazione statale e regionale”*.

La normativa statale espressamente definisce quindi la pubblicità degli atti concernenti il governo del territorio condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli stessi, e stabilisce che restano ferme le discipline di dettaglio previste dalla normativa statale e regionale.

La normativa della Regione siciliana sopra riportata prevede che gli atti in discussione, una volta depositati presso la segreteria comunale, debbano essere noti al pubblico con manifesti murali, mediante pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana e su un quotidiano a diffusione regionale.

Pertanto, anche la pubblicazione su un quotidiano a diffusione regionale costituisce condizione per l'acquisizione di efficacia degli atti di governo del territorio, quale il piano regolatore generale.

Ne consegue che l'autonoma divulgazione di autonomi articoli informativi a cura di quotidiani a diffusione regionale non può equivalere alla forma di pubblicità stabilita dalla succitata normativa regionale.

Quest'ultima (citato art. 3, comma 2, della l.r. n. 71/78) prevede infatti che il deposito del suddetto progetto di P.R.G. debba essere reso noto al pubblico, oltre che a mezzo di manifesti murali, anche mediante un “apposito avviso” da pubblicare nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana e su almeno un quotidiano a diffusione regionale.

L'espressione *apposito avviso*, riferita sia alla pubblicazione nella G.U.R.S., sia, appunto, alla pubblicazione su un quotidiano regionale, è quindi finalizzata ad una specifica pubblicità degli atti, da effettuarsi direttamente e a cura dell'Ente procedente.

E' evidente, pertanto, che tale modalità di pubblicazione non può essere sostituita da una generica informazione sull'adozione del P.R.G.. data autonomamente dai quotidiani regionali.

La stessa giurisprudenza citata dal Comune di Gela (riferita ad altre regioni, e precisamente Basilicata, Lazio e Liguria) conferma che la pubblicazione è *“lo strumento prescelto per dare adeguata conoscenza a tutti gli interessati e si attua... , sia nella fase di adozione, come stimolo alle osservazioni dei privati, sia in quella di approvazione”*, e che, inoltre, il procedimento di approvazione dei piani *“... prevede puntuali forme di pubblicità destinate non solo alla partecipazione dei cittadini interessati, attraverso la proposizione di osservazioni e opposizioni, ma anche all'esercizio della tutela giurisdizionale”* (cfr. Consiglio di Stato, Sezione IV, 14/06/2001, n. 3149, e Consiglio di Stato, sez. IV, 29/10/2002, n. 5958 )”.

Se ne ricava, quindi, ulteriormente, la conferma che non può comunque prescindere dalle specifiche modalità in tal senso stabilite dalla relativa normativa regionale di riferimento.

D'altronde, pur essendo pervenute nel caso di specie (come riferito dal medesimo Comune), numerose osservazioni sullo strumento urbanistico in argomento, nulla esclude che, a seguito della pubblicità su un quotidiano a diffusione regionale curata dal Comune procedente, possano essere presentate altre osservazioni e /o opposizioni.

Diversamente opinando si rischia di esporre gli atti adottati ad una sempre possibile impugnativa per avere omesso un adempimento obbligatorio, evenienza altamente probabile



che comporterebbe l'ulteriore effetto di ritardare per un lungo tempo l'effettiva esecuzione dei suddetti atti.


Alla luce delle superiori considerazioni, non sembra, pertanto, dubbio che gli atti di governo del territorio, quale quelli inerenti l'adozione del il piano regolatore generale, ai sensi della vigente normativa regionale (già citato art. 3, comma 2, l.r. n. 71/78), debbano essere resi noti anche mediante la pubblicazione di apposito avviso, a cura dell'Ente locale procedente, su un quotidiano a diffusione regionale, e resta, conseguentemente, assorbito il secondo quesito posto, in subordine, dal Dipartimento regionale in indirizzo.

Nei suddetti termini è, pertanto, il parere dello Scrivente Ufficio.

3 – Ai sensi dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti al medesimo.

Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale n.16586/66.98.12 dell'8 settembre 1998, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere, senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

(Avv. Gianluigi Amico)



L'AVVOCATO GENERALE  
(Cons. Romeo Palma)

